

ALIMENTARI - INDUSTRIA

(DAL 01/05/2020 AL) VERBALE DI ACCORDO 15/5/2020

Verbale di accordo

In data 15/5/2020, tra ASSALZOO, ASSITOL, FEDERVINI, ITALMOPA e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL si è sottoscritto un accordo Collettivo Nazionale per il rinnovo del CCNL 5/2/2016

Premesso che

- Nel mese di maggio 2019 Fai Flai Uila hanno inviato, come da procedura di cui all'art. 86 del contratto, la piattaforma unitaria per il rinnovo del CCNL 5/2/2016 Industria alimentare, e, successivamente, nel mese di settembre, vi è stata l'apertura ufficiale delle trattative.
- E' quindi seguito un articolato ed intenso negoziato, con numerosi incontri in sede tecnica e plenaria, nel quale le parti si sono confrontate su tutti i temi della piattaforma, e su talune istanze di interesse industriale.
- Assalzo, Assitol, Italmopa, Federvini e le altre Associazioni industriali aderenti a Federalimentare, già firmatarie di autonome intese di contenuto analogo al presente accordo, si sono attivate per riprendere il negoziato, con il coordinamento sindacale di Federalimentare, con l'obiettivo di salvaguardia della unitarietà delle diverge componenti associative di rappresentanza industriale, stipulanti il CCNL 5/2/2016 in corso di rinnovo.

Considerato che

- le Parti riconoscono il valore ed il ruolo delle relazioni industriali, reso ancor più rilevante nella fase di emergenza sanitaria attraversata dal Paese, in particolare nel settore alimentare;
- In questa situazione di emergenza il sistema di relazioni sindacali in essere, per l'impegno dei lavoratori, la responsabilità sociale delle imprese, e l'azione di tutela delle maestranze da parte del sindacato, hanno consentito di gestire processi produttivi complessi, mettendo in atto tutte le misure possibili per tutelare la salute e il reddito dei lavoratori, compreso il ricorso agli ammortizzatori sociali;
- il futuro economico e sociale appare profondamente incerto per l'impossibilità di valutarne compiutamente le trasformazioni che l'emergenza sanitaria necessariamente apporterà all'economia, alle dinamiche sociali e alle abitudini individuali, che condizioneranno fortemente anche i consumi di alimenti e bevande;
- le Parti riconoscono nei Ceni Industria alimentare il ruolo di centro regolatore di diritti e doveri e di strumento principale per assolvere alle reciproche responsabilità ed aspettative, a partire dal rinnovo dei CCNL in corso;
- il Paese è entrato nella cd. Fase 2 della emergenza sanitaria, che prevede interventi di allentamento delle misure restrittive, con una graduale ripresa delle attività produttive

Si conviene quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

2. Il rinnovo della parte economica dovrà avvenire secondo i principi condivisi fra le Parti nel Protocollo sugli assetti contrattuali Confindustria - Cgil, Cisl, Uil del 9/3/2018, in coerenza con quei meccanismi applicativi già definiti durante le precedenti fasi del negoziato; per quanto attiene alla parte normativa, il rinnovo ricercherà soluzioni condivise relativamente all'organizzazione del lavoro, all'articolazione degli orari e delle turnazioni, anche valorizzando le modalità di lavoro a distanza con particolare riguardo a quei comparti che stanno vivendo una crisi profonda.

3. Tenuto conto della legittima aspettativa dei lavoratori ad una rivalutazione del potere di acquisto delle retribuzioni, le parti convengono che nel mese di maggio e con decorrenza 1/12/2019 verrà riconosciuto un incremento retributivo a parametro medio 137 di Euro 21,43 lordi, riparametrati come da tabelle allegate, pari all'incremento di 1 punto percentuale della retribuzione ai sensi della dichiarazione comune dell'art. 51 del CCNL scaduto. Gli arretrati (6 quote di incremento), da riconoscere al personale in forza alla data di firma del presente Accordo, verranno così erogati:

a) 2 quote di incremento mensile arretrato in aggiunta alla mensilità di maggio 2020;

b) 3 quote di incremento mensile arretrato in aggiunta alla mensilità di giugno 2020;

c) 1 quota di incremento mensile arretrato in aggiunta alla mensilità di agosto 2020;

Le Parti si danno reciprocamente atto che con la corresponsione di quanto pattuito, sono assolti gli incrementi retributivi per l'intero anno 2020.

4. Considerato il valore sociale del Welfare le Parti convengono che, impregiudicata ogni soluzione in materia di welfare contrattuale, è posticipata dal 1/6/2020 al 1/1/2021. La decorrenza prevista nell'allegato "Bilateralità di settore" del CCNL scaduto, per il finanziamento del Fondo FASA da parte dei lavoratori. Analogamente viene prorogata al 31/12/2020 la data del 31/12/2019 prevista dall'ultimo comma del medesimo allegato.

5. Le OO.SS. dei lavoratori si impegnano a revocare, con effetto immediato, il preannunciato stato di agitazione con blocco degli straordinari, della flessibilità contrattuali e delle prestazioni aggiuntive, ad astenersi da analoghe forme di agitazione fino al 31/12/2020 con riferimento ai punti 6 e 7 e a monitorare congiuntamente lo stato e la qualità delle relazioni sindacali del settore.

6. Le Parti si impegnano a non sottoscrivere o negoziare clausole e/o accordi di qualsiasi livello che siano incompatibili con lo spirito di cui al presente Accordo. Le Parti convengono sin d'ora che le eventuali condizioni più favorevoli per la parte datoriale contenute nell'accordo e/o negli accordi stipulati in violazione di tale clausola si applicheranno automaticamente anche alle Associazioni che sottoscrivono il presente accordo.

ALLEGATO all'accordo 15/5/2020: minimi tabellari mensili

Liv	Par.	Vecchi minimi al 30/11/2019 €	Aumenti dal 1/12/2019 €	Nuovi minimi dal 1/12/2019 €
1 S	230	2.336,03	35,98	2.372,01
1	200	2.031,31	31,28	2.062,59
2	165	1.675,86	25,81	1.701,67

3A	145	1.472,72	22,68	1.495,40
3	130	1.320,39	20,34	1.340,73
4	120	1.218,80	18,77	1.237,57
5	110	1.117,25	17,21	1.134,46
6	100	1 015,69	15,64	1,031,33

Viaggiatori o piazzisti

Liv.	Par	Vecchi minimi al 30/11/2019 €	Aumenti dal 1/12/2019 €	Nuovi minimi dal 1/12/2019 €
I	165	1.675,86	25,81	1.701,67
II	130	1.320,39	20,33	1.340,72